

SENATO DELLA REPUBBLICA
7° Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

AUDIZIONE sull'attuazione delle deleghe in materia di Ordinamento Sportivo
Atti del Governo 226/227/228/229/230

5 GENNAIO 2021

Contributo Scritto a cura del
Dott. Francesco de Nardo – Presidente Nazionale
Associazione Nazionale Consulenti dello Sport e del Terzo Settore

Tel. 3287631020 csencatanzaro@hotmail.com

Ringrazio l'onorevole Presidente di quest'autorevole Commissione per l'opportunità di essere ascoltato su una tematica di preminente importanza ovvero gli schemi dei decreti legislativi in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di sport, di enti sportivi professionistici e dilettantistici, di lavoro sportivo" nonché in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, in attuazione della legge delega 86/2019 che "dovrebbe" rappresentare un punto di svolta per il mondo sportivo nazionale, avendo delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dell'intera disciplina del settore sportivo, coordinando, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa. Il tutto definendo gli ambiti dell'attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato e delle Associazioni Benemerite, nonché sostenendo azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.

Cercherò di trattare, in questo breve contributo, alcuni punti di questa ampia riforma che ritengo di preminente interesse poiché ove non corretti potrebbero dar luogo a criticità che porterebbero ad un cortocircuito del sistema delle piccole e piccolissime Società e Associazioni sportive dilettantistiche che costituiscono il tessuto nevralgico dello sport di base in Italia.

Tratterò i punti presi in considerazione in ordine di importanza passando da quelli di natura maggiormente formale a quelli di natura maggiormente sostanziale.

Relativamente **all'atto di governo n. 230** avente ad oggetto Schema di decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 86/2019, che detta "**norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo**" (d'ora innanzi Schema 230)

Vorrei soffermare, in primis, l'attenzione innanzitutto sul tema del Comitato Italiano Paralimpico, per il quale mi preme segnalare che, seppur del (CIP) sia stata data Definizione esaustiva (articolo 2 dello Schema 230), anche attraverso l'enunciazione di compiti e finalità, e sebbene in alcuni passaggi quali ad esempio l'articolo 13 comma 4 venga chiarito che, *nel caso di costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più 35 federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o dal CIP, qualora svolga attività sportiva paralimpica*, registriamo purtroppo molteplici punti, dell'articolato schema di decreto, ove non si chiarisce se, allorché si parla di organismi

CONTRIBUTO SCRITTO all'Audizione del 5 gennaio 2021 del dott. FRANCESCO DE NARDO

riconosciuti (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva) ci si riferisca solo a quelli riconosciuti dal CONI o anche a quelli riconosciuti dal CIP. Infatti in alcuni casi, è fatto esplicito riferimento agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, ma non agli organismi paralimpici mentre in altri casi, si fa riferimento sia agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI che a quelli riconosciuti dal CIP. Al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuno esplicitare con attenzione l'ambito applicativo delle singole disposizioni.

Sul tema vorrei segnalare quale mera esemplificazione non certo esaustiva:

- L'articolo 2, dello Schema 230, dove sebbene presenti le definizioni di "*Federazione sportiva nazionale*" e di "*Federazioni sportive paralimpiche*", accede che accanto alle definizioni di "*Disciplina sportiva associata*" e di "*Enti di promozione sportiva*", non siano presenti le definizioni di "*Disciplina sportiva associata paralimpica*" e di "*Enti di promozione sportiva paralimpica*".
- Sempre all'articolo 2 al punto gg) viene definito il **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche** come "*il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, una disciplina sportiva associata, un ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI*". Nella definizione, dunque, non è presente alcun riferimento ai corrispondenti organismi riconosciuti dal CIP.
- L'articolo 5 dispone, al comma 3, che l'affiliazione degli enti sportivi dilettantistici alle federazioni sportive nazionali (d'ora innanzi FSN), alle discipline sportive associate (d'ora innanzi DSA) e agli enti di promozione sportiva (d'ora innanzi EPS) sia annuale e che sia possibile affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo ma, anche per questo punto così delicato, **non si specifica** se si tratta solo delle Federazioni/Discipline/Enti riconosciuti dal CONI o anche di quelli riconosciuti dal CIP.
- L'articolo 9 dispone in materia di riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, che viene affidato a federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Anche in tal caso **non si specifica** se si tratta solo degli organismi riconosciuti dal CONI o anche di quelli riconosciuti dal CIP.
- L'articolo 10 che dispone in materia di incompatibilità, sancisce il divieto per gli amministratori delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche all'interno della stessa FSN o DSA riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente

CONTRIBUTO SCRITTO all'Audizione del 5 gennaio 2021 del dott. FRANCESCO DE NARDO

capo ad un EPS “riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport”. Ed ecco che, anche in tal caso, non si fa esplicito riferimento anche ai corrispondenti organismi paralimpici.

- L'articolo 15 dispone che con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la FSN o la DSA. Anche in tal caso non si specifica se si tratti solo degli organismi riconosciuti dal CONI o anche di quelli riconosciuti dal CIP. Al tesseramento con gli organismi paralimpici si fa, invece, riferimento nell'art. 16 per i minori di anni 18 che non siano cittadini italiani.
- In merito poi alla tematica trattata dall'articolo 28, (Direttore di Gara), viene disposto che il contratto individuale con il direttore di gara sia stipulato dalla FSN, dalla DSA o EPS competente. Anche in tal caso, non si specifica se si tratti solo degli organismi riconosciuti dal CONI o anche di quelli riconosciuti dal CIP.
- L'articolo 29 che disciplina le prestazioni sportive amatoriali al comma 1 riconosce alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle FSN, alle DSA, nonché agli EPS riconosciuti dal CONI, la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di soggetti amatori. Dunque, un ulteriore punto nel quale non si fa riferimento agli analoghi organismi riconosciuti dal CIP.
- Infine, l'articolo 40, recante disposizioni volte a promuovere la parità di genere, stabilisce che il CONI favorisce l'inserimento delle donne nei propri ruoli di gestione e di responsabilità e in quelli delle organizzazioni sportive stabilendo, con regolamento, i principi informativi degli statuti delle FSN, delle DSA e delle associazioni benemerite, in conformità con quanto disposto dal Codice delle pari opportunità, di cui al d.lgs. 198/2006, non prevedendo una analoga statuizione per il CIP e gli organismi sportivi paralimpici.

La seconda osservazione, in tema di **forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici**, consiste nel segnalare che l'attuale disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall'art. 90 della L. 289/2002, il cui co. 17 – come successivamente modificato dall'art. 4 del D.L. 72/2004 (L. 128/2004) – che specifica come esse possano assumere una delle seguenti forme:

- a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e ss. c.c.);
- b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (DPR 361/2000);
- c) Società sportiva di capitali o cooperativa ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

L'articolo 5 dello “Schema 230”, oggetto del presente contributo, ricalca il sopramenzionato articolo 90 della L. 289/2002 allorché stabilisce la possibilità che gli Enti Sportivi Dilettantistici possano assumere la forma giuridica di: “*Associazione sportiva priva di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c.*” e di “*Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato*” ma

CONTRIBUTO SCRITTO all'Audizione del 5 gennaio 2021 del dott. FRANCESCO DE NARDO

introduce alcune novità che riguardano invece, pur in assenza di specifici criteri di delega, la forma giuridica societaria. Infatti, se nella disciplina vigente, come si è visto, le società sportive dilettantistiche possono assumere la forma di società sportiva di capitali o cooperativa, a seguito di quanto previsto dallo schema in esame, invece, gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la forma di “società ai sensi del **Libro V, Titolo V** del codice civile” e dunque **non possono** assumere la forma giuridica **di cooperative sportive dilettantistiche** la cui disciplina è infatti, contenuta nel **Titolo VI, del Libro V** del codice civile, non richiamato dalla disposizione in esame. La mia osservazione tende a **richiedere che ciò venga corretto** in sede di approvazione definitiva poiché, se ciò non fosse, si creerebbe un grosso problema relativamente al **destino riservato alle cooperative sportive dilettantistiche oggi esistenti**.

Relativamente, poi, **all'articolo 10, in materia di incompatibilità**, viene sancito il divieto per gli amministratori delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche all'interno della stessa FSN o DSA riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un EPS “riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport”. Pertanto viene stabilito che l'incompatibilità non è più legata “*alla medesima carica*”, come previsto dall'art. 90, della L. 289/2002, ma si estende a “*qualsiasi carica*” in altre ASD/SSD. Tale allargamento in materia di incompatibilità, qualora dovesse essere approvata, avrà quale conseguenza la necessità di adeguamento di tutti gli statuti dei sodalizi sportivi dilettantistici con parallelo aggravio in termini di costi. Si suggerisce di stabilire, pariteticamente a quanto previsto per gli Enti del Terzo Settore dall'articolo 101 comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), un termine entro il quale i sodalizi sportivi dilettantistici possano adeguare i propri statuti, a tutte le nuove disposizioni inderogabili, imposte dalla nuova decretazione in materia di sport, senza scontare l'imposta di registro, prevista (seppur in misura fissa) dall'art. 90 comma 5 L. 289/2002, e con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Ulteriore punto che mi preme segnalare, in tema di Enti di Promozione Sportiva, deriva dal fatto che sia nella definizione data, all'art. 2, punto g) dello Schema 230, sia in molteplici passaggi dello schema di decreto all'oggetto si parla di Enti di Promozione Sportiva **senza chiarire se essi ricevano il riconoscimento da parte del CONI o del Dipartimento per lo Sport**, eccettuati l'articolo 10 dello schema stesso che tratta di Incompatibilità e, nel quale, si parla di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport e l'articolo 29 del medesimo decreto ove, invece, si parla, al comma 1, di Enti di Promozione Sportiva Riconosciuti dal CONI. Sarebbe opportuno chiarire ciò in tutti i passaggi ove vengono nominati gli Enti di Promozione Sportiva, a partire dalla definizione data di EPS. Sempre in tema di Enti di Promozione Sportiva pongo all'attenzione della Commissione

CONTRIBUTO SCRITTO all'Audizione del 5 gennaio 2021 del dott. FRANCESCO DE NARDO

quanto previsto **dall'articolo 15 in tema di Tesseramenti** allorché nel comma 1 si dispone che con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la federazione sportiva nazionale o la disciplina sportiva associata **non risultando la previsione del tesseramento con un ente di promozione sportiva**; si segnala l'opportunità di un chiarimento in tal senso con l'inserimento anche degli EPS all'interno del sopramenzionato comma 1 dell'articolo 15.

Il quarto aspetto che mi preme evidenziare consegue al fatto che l'articolo 52, comma 2, lett. a) dello Schema 230, prevede l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dell'art. 90, co. 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19,23,24,25,26 della L. 289/2002. Al riguardo, occorrerebbe valutare l'opportunità di abrogare esplicitamente anche le disposizioni che attribuiscono al CONI il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche e la tenuta del relativo registro.

Altro punto che pongo all'attenzione della Commissione è quello relativo all'attività sportiva dei dipendenti di pubbliche amministrazioni. Infatti l'articolo 25 comma 6 prevede la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/200128 di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'art. 29 dello Schema 230 in esame che prevede, tra l'altro, che tali prestazioni siano a titolo gratuito, salva la possibilità di riconoscere premi e compensi occasionali, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese. La disciplina recata dall'art. 25 si applicherà a decorrere dal 1° settembre 2021 ma visto che tale fattispecie è allo stato attuale disciplinata dall'articolo 90 comma 23 della L. 289/2002 e che l'articolo 52, comma 2, lett. a), dello schema all'oggetto, prevede l'abrogazione dello stesso art. 90 comma 23 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sarebbe opportuno valutare l'opportunità di posticipare la decorrenza dell'abrogazione del sopramenzionato comma 23 dell'articolo 90 della L. 289/2002 al fine di evitare un vuoto normativo per la fattispecie in esame.

In merito poi alla tematica trattata dall'articolo 28 dello Schema 230 (Direttore di Gara), premesso che tale disciplina si applica, in base a quanto disposto dall'articolo 51, comma 1, a decorrere dal 1° settembre 2021, viene disposto che il contratto individuale con il direttore di gara sia stipulato dalla FSN, dalla DSA o dall'EPS competente. Si evidenzia che, con riferimento alla prestazione del direttore di gara, la giurisprudenza ha finora **escluso l'applicabilità delle norme lavoristiche in tema di rapporto di lavoro subordinato (o parasubordinato)**, in considerazione dell'esistenza fra i soggetti di un vincolo associativo e della riconducibilità delle prestazioni effettuate all'oggetto sociale. Sulla inapplicabilità alla prestazione del direttore di gara della normativa lavoristica in tema

AUDIZIONE Sull'Attuazione delle Deleghe in Materia di Ordinamento Sportivo

Atti del Governo 226/227/228/229/230

CONTRIBUTO SCRITTO all'Audizione del 5 gennaio 2021 del dott. FRANCESCO DE NARDO

di rapporto di lavoro subordinato, cfr. la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 12 maggio 2009, n. 10867, che ha affermato *“la inapplicabilità della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo”* tra l'arbitro e la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le prestazioni del direttore di gara, ad avviso della Corte, *“a prescindere dalla gravosità degli impegni e dalla presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva”*.

Continuando le osservazioni, l'articolo 42 (dello Schema 230) individua gli obblighi connessi allo svolgimento di attività motorie e sportive. In particolare, dispone che i corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, debbano essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Il comma 4 lettera b, dello stesso articolo 42, stabilisce che non siano soggette a tale obbligo le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie (tra le quali, ad esempio, lo yoga). Ci permettiamo, sul punto, di far notare come sia il Ballo che la Danza siano discipline sportive riconosciute dal CONI all'interno dello sport *“DANZA SPORTIVA”* e che esista apposita Federazione Sportiva Nazionale che è la FIDS. Sugeriamo di eliminare dal punto b del comma 4 le parole *“tra cui il ballo e la danza”* al fine di evitare un evidente errore nella definizione di Ballo e Danza quali discipline non riconosciute dal CONI e dal CIP.

Venendo ora **all'atto di governo 228** recante Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi Attuazione art. 8 L. 86/2019 (d'ora innanzi Schema 228) comincerò con il segnalare che sarebbe necessario riportare, all'interno delle definizioni previste dall'articolo 2 cosa si intenda per

- ATTIVITA' SPORTIVA
- ATTIVITA' FORMATIVA
- ATTIVITA' DIDATTICA
- DISCIPLINE SPORTIVE
- STAGIONE SPORTIVA
- AFFILIAZIONE

Venendo poi agli articoli da 4 a 6, da 8 a 13 e 17, dello stesso Schema 228, che attengono all'istituzione, presso il Dipartimento per lo sport, del **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, attualmente privo di veste legislativa e gestito dal CONI, registriamo che il nuovo Registro sostituisce quest'ultimo e che sono stabilite la struttura, le modalità di iscrizione e

CONTRIBUTO SCRITTO all'Audizione del 5 gennaio 2021 del dott. FRANCESCO DE NARDO

cancellazione nonchè di funzionamento e revisione del Registro, in un'ottica di semplificazione rispetto alla disciplina vigente. Sono altresì abrogate le disposizioni vigenti in contrasto con le nuove previsioni. Relativamente al Registro ricordiamo che mentre oggi è il CONI, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 242/99 a deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, nello Schema di decreto legislativo n. 230, all'articolo 9 è previsto che le Associazioni e società sportive dilettantistiche siano riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva anche se poi, l'articolo 5 comma 2 dell'atto del Governo n. 228 stabilisce che l'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Il compito di certificazione, dunque, non spetta più al CONI, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.L. 136/2004, che viene abrogato dall'articolo 17 dello Schema 228 dalla data della sua entrata in vigore. Sul piano della formulazione, si segnala che, in base all'articolo 6, dello stesso Schema 228, la domanda di iscrizione al Registro debba essere genericamente presentata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, dalla FSN/DSA/EPS affiliante, non facendosi precisazioni in merito agli uffici competenti (la disciplina sulla gestione del Registro è demandata ad un successivo provvedimento). Orbene, l'articolo 14 dello stesso Schema 228 consente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche prive di personalità giuridica di acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro (comma 1), specificando, al comma 2, che il notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo di una associazione "debba depositarlo", con i relativi allegati, entro 20 giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il notaio verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente (associazione), ed in particolare dalle disposizioni del decreto con riferimento alla natura dilettantistica. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel Registro stesso ai sensi dell'articolo 6. Segnaliamo, quindi, una mancanza di coordinamento del processo di iscrizione dell'Associazione al Registro per l'acquisto della personalità giuridica, attraverso la mediazione di un notaio che non prevede la preventiva affiliazione ad una FSN/DSA/EPS, con quanto stabilito dall'articolo 9, dello Schema 230, (previsione che le Associazioni e società sportive dilettantistiche siano riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva). Si suggerisce di inserire all'articolo 14 comma 2, prima delle parole "Il Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione" la frase "affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva".

Chiudo la mia breve disamina trattando il tema delle Prestazioni Sportive Amatoriali che tanto interessano l'intero mondo sportivo Italiano, formato da oltre 100.000 ASD/SSD iscritte al Registro

CONTRIBUTO SCRITTO all'Audizione del 5 gennaio 2021 del dott. FRANCESCO DE NARDO

CONI nonché da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ponendo all'attenzione della Commissione alcune **evidenti criticità**.

Lo schema di decreto legislativo 230, ai fini dell'inquadramento delle prestazioni sportive amatoriali, individua queste ultime all'articolo 29, in via residuale, quali attività non rientranti tra quelle tipiche del lavoratore sportivo, che, ai sensi dell'art. 25 dello schema di decreto in esame, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. Nel dettaglio, il comma 1 dell'art. 29 riconosce alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle FSN, alle DSA, nonché agli EPS riconosciuti dal CONI, la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di **soggetti amatori**. In particolare, i commi 1 e 3 prevedono che l'attività di tali soggetti amatori, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità sia finalizzata alla promozione dello sport, sia posta in essere in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, abbia esclusivamente finalità amatoriali e sia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o al quale è associato, oppure tramite il quale il volontario stesso svolge la propria attività amatoriale.

Quanto al contenuto della suddetta prestazione, il comma 1 specifica che essa è comprensiva:

- dello svolgimento diretto dell'attività sportiva;
- della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Per tali prestazioni – che non sono in alcun modo retribuite, nemmeno da parte del beneficiario – possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali, in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfetari. A tali premi, indennità, compensi e rimborsi si applica il regime tributario previsto dall'art. 36, comma 7, dello stesso Schema che prevede che si applichi anche in tale fattispecie la soglia di esenzione di cui all'art. 69 comma 2 del DPR 917/1986. Si specifica, poi, che le suddette prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, come definite ai sensi dell'art. 25, co. 1, per l'intero importo, quando i suddetti indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale (annuo) di € 10.000 di cui all'art. 69, co. 2, del DPR 917/1986.

Mi preme di fare osservare che si stabilisce, in tal modo, attraverso una norma, un semplice limite numerico (10.000 euro) per stabilire la discriminante tra prestazioni amatoriali e prestazioni di natura professionale. Mi si consenta, a questo punto, di riportare il contenuto dell'incipit della circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro: *"...L'esame delle norme consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un*

CONTRIBUTO SCRITTO all'Audizione del 5 gennaio 2021 del dott. FRANCESCO DE NARDO

trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.....”. Da tale incipit deriva l'individuazione del lavoro sportivo quale terza categoria lavoristica rispetto alle forme di lavoro autonomo e subordinato. E allora come si può statuire che le prestazioni sportive dilettantistiche siano ricondotte tout court a “normali” prestazioni di lavoro a prescindere da una valutazione sostanziale ma semplicemente dal superamento della soglia di esenzione prevista dall'articolo 69 comma 2 del TUIR? Ci saremmo aspettati la creazione di una NUOVA CATEGORIA AUTONOMA ove collocare il lavoro sportivo che costituisse una normativa speciale e di favore per lo sport dilettantistico. Credo si sia persa quindi l'occasione per “tipizzare” il lavoro sportivo, visto che l'inquadramento del lavoratore, se lo schema di decreto sarà approvato in via definitiva, seguirà le tipologie ordinarie previste dal diritto del lavoro. Infatti, in base ai commi 2, 4, 5 e 7, dell'articolo 25 dello schema di decreto, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:

- rapporto di lavoro subordinato (la cui disciplina è dettata dall'art. 26) (comma 2);
- rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative nelle quali il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti (ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c.);
- prestazioni di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

Tale approccio non sembra sia in sintonia con il dettato **dell'articolo 5 (comma 1 lettera a) della stessa legge delega 86/91** allorché viene riconosciuto il *carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale* nonché il riconoscimento del *principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico* (co. 1, lett. b)); Tale approccio non sembra neppure rispettare quanto previsto dalla legge delega 86/2019 circa il **rispetto della sostenibilità economica per il sistema**, soprattutto contestualizzando la riforma all'attuare periodo di emergenza pandemica che ha praticamente messo in ginocchio tutto il mondo dello sport dilettantistico nazionale. La ricerca di una tutela, a tutti i costi, delle esigenze dei lavoratori, a discapito della sostenibilità dell'intero mondo sportivo delle piccole e piccolissime ASD indica come il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale siano rimasti solo sulla carta e non siano stati declinati, invece, attraverso il riconoscimento della specificità del settore con la definizione di un regime previdenziale ed

CONTRIBUTO SCRITTO all'Audizione del 5 gennaio 2021 del dott. FRANCESCO DE NARDO

assicurativo di favore. Ciò porterà, con tutta probabilità, da un lato ad un aggravio del costo della pratica sportiva che si abatterà sull'utente finale, ovvero i cittadini italiani, che si riverbererà particolarmente sulle fasce a minor reddito; dall'altro lato porterà altresì all'impossibilità per i piccoli e piccolissimi sodalizi sportivi dilettantistici di poter ricorrere al lavoro sportivo, così come inteso nell'articolo 25 dello schema di decreto, con la conseguenza di un moltiplicarsi delle possibili contestazioni da parte dei verificatori ovvero del contenzioso in materia giuslavoristica. Pertanto si auspica che venga corretta tale declinazione attraverso la fissazione di una Franchigia Fiscale e Previdenziale, per i compensi, premi, rimborsi spesa derivanti dalle prestazioni rese da un collaboratore sportivo; la soglia di esenzione potrebbe essere quella fissata dall'articolo 69 comma 2 del TUIR (10.000 euro), prevedendo una Presunzione Assoluta di "Amatorialità della collaborazione sportiva" che fisserebbe finalmente un paletto preciso ed "a prova di discrezionalità" in fase di accertamento. Al di là di questa "Franchigia" si potrebbe pensare all'assoggettamento dell'eventuale esubero, dato dalla differenza tra l'importo del compenso spettante al collaboratore e la soglia di franchigia (limite previsto dall'art. 69 comma 2 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917) ad imposizione sul reddito ed a contribuzione previdenziale ed assicurativa, che però risultino di vantaggio. In tale ottica si potrebbe pensare di conferire al CONI la possibilità di definire le prestazioni, finalizzate allo svolgimento della pratica sportiva, "riconosciute" quali prestazioni sportive dilettantistiche in ossequio alla sopra citata circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro e potrebbe fissare il principio che le collaborazioni rese ai fini istituzionali (relativamente alle prestazioni individuate dal CONI) a favore dei sodalizi sportivi iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché in favore di FSN/DSA/EPS debbano essere inquadrate come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali non vada applicata la presunzione di riclassificazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonostante la collaborazione si concretizzi in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La qualifica di co.co.co, tra l'altro, porterebbe alla necessità della comunicazione preventiva ai centri per l'impiego, mettendo al riparo, l'ente sportivo dilettantistico erogante i compensi, dall'applicazione delle "maxisanzioni per lavoro nero" previste dalla legislazione vigente. Insomma, se si vuole riconoscere la specificità e l'importanza dello sport e del lavoro sportivo occorre riconoscere una "presunzione di genuinità" così che le suddette collaborazioni sportive non possano essere riqualficate automaticamente in rapporti di lavoro subordinato, sdoganando una volta per tutte la circostanza che si tratta di prestazioni lavorative per le quali si possa parlare tranquillamente di "compenso", uscendo dall'impasse del "rimborso spese".